



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8794 del 2011, proposto da:
U.T.G. - Prefettura di Mantova, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Rashid Amin Muhammad, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Mazzi, con domicilio eletto presso Elena Brusa in Roma, Piazzale Clodio 18;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA:
SEZIONE I n. 01136/2011, resa tra le parti, concernente RIGETTO ISTANZA
DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rashid Amin Muhammad;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2012 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito l'Avvocato dello Stato Russo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'appellato, già ricorrente in primo grado, Muhammad Rashid Amin, cittadino pakistano presente irregolarmente in Italia, è stato interessato da una pratica di regolarizzazione, ai sensi dell'art. 1-*ter* del decreto legge n. 78/2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102/2009.

La domanda di regolarizzazione è stata presentata, in qualità di datore di lavoro, da un connazionale dell'interessato,. Il richiedente, Tahir Rizwan, esponeva di avere impiegato l'interessato quale "collaboratore domestico" a servizio della propria famiglia.

Poiché la norma stabilisce che per procedere alla regolarizzazione il datore di lavoro deve dimostrare di avere un reddito di almeno 20.000 Euro annui, il signor Tahir Rizwan dimostrava di raggiungere tale requisito sommando al proprio (modestissimo) reddito quello di un terzo connazionale, Muhammad Shabbir, con lui convivente.

Alcuni mesi più tardi, quando la pratica di regolarizzazione non era ancora definita, l'autorità di pubblica sicurezza, nel verificare i requisiti degli interessati, ha appreso che il Tahir Rizwan aveva trasferito la propria residenza in altro Comune e che non abitava più insieme a quelle persone che erano con lui conviventi al momento della presentazione della domanda. In questa nuova situazione il Tahir veniva a trovarsi largamente sprovvisto del requisito del reddito non potendo sommare più al suo reddito quello di Muhammad Shabbir (né, a quanto pare, quello di altri).

A questo punto l'autorità di p.s. ha definito la pratica con un diniego, ritenendo accertato che il richiedente Tahir Rizwan non soddisfacesse il requisito del reddito minimo.

2. Il lavoratore da regolarizzare, sig. Muhammad Rashid Amin, ha presentato ricorso al T.A.R. della Lombardia, sezione di Brescia, senza contestare la ricostruzione dei fatti, ma deducendo che il possesso dei requisiti (e fra questi il reddito minimo del datore di lavoro) doveva essere verificato con riferimento esclusivo al momento della presentazione della domanda, mentre nessun rilievo avrebbero le variazioni successive, ancorché intervenute prima della definizione del procedimento.

Il ricorso è stato accolto. La sentenza del T.A.R. afferma che ben si comprende, e si può anche condividere, la severità impiegata dall'Amministrazione nella verifica dei requisiti, in un contesto dove presumibilmente abbondano le dichiarazioni di emersione fittizie e le pratiche elusive; ma conclude che, nondimeno, in tutte le procedure di emersione i requisiti si "cristallizzano" alla data della domanda.

3. L'Amministrazione propone appello, contestando il punto di diritto affermato dal T.A.R..

L'appellato si è costituito per resistere.

4. Questo Collegio ritiene che l'appello sia fondato.

In simili pratiche di regolarizzazione, i requisiti di ordine soggettivo (come ad esempio l'assenza di precedenti penali, o, come in questo caso, il possesso di un certo reddito minimo) debbono essere posseduti dalle parti del contratto di lavoro non solo al momento della presentazione della domanda, ma fino alla definizione della procedura.

Con riferimento ai precedenti penali, si può dare per notorio e pacifico che in innumerevoli casi la giurisprudenza ha ritenuto *de plano* che abbiano efficacia

ostativa anche gli eventi intervenuti dopo la presentazione della domanda ma prima del perfezionamento dei provvedimenti di sanatoria.

5. D'altra parte, si può facilmente intuire la *ratio* della disposizione che pone il requisito del reddito del datore di lavoro: si tratta, invero, di una significativa garanzia della effettività e stabilità del rapporto di lavoro che si vuole regolarizzare. Ma se è così, il requisito non si può ritenere soddisfatto se non quando il reddito del datore di lavoro abbia esso stesso i caratteri della effettività e della stabilità; in questa luce sarebbe ragionevole mettere in dubbio che il requisito sia soddisfatto qualora il reddito esibito abbia la sua fonte in un evento occasionale e non ripetibile come, ad es. una vincita al lotto.

Non è questa la sede per discutere se ed in quali termini sia consentito all'Amministrazione procedere ad una valutazione prognostica della stabilità delle fonti di reddito, per negare la sanatoria nel caso che tale prognosi abbia esito sfavorevole. Nella presente fattispecie, invero, non si discute di una prognosi, bensì della constatazione di fatto che nelle more del perfezionamento della pratica le fonti di reddito del datore di lavoro si erano drasticamente ridotte, ben al di sotto del minimo consentito; e che pertanto lo stesso datore di lavoro non aveva più (ammesso che prima li avesse) i mezzi per mantenere alle proprie dipendenze un domestico.

6. Sotto altro profilo, l'andamento della vicenda lascia intendere che la convivenza, o meglio la coabitazione, fra il signor Tahir Rizwan e il signor Muhammad Shammir (insieme ad altri tre connazionali) avesse carattere puramente occasionale e che neppure mentre era in atto corrispondesse al concetto di "nucleo familiare" (caratterizzato quest'ultimo, fra l'altro, dal mutuo sostegno economico con la messa in comune dei rispettivi redditi). Ma a parte ciò, il trasferimento del sig. Tahir Izwan verso una nuova sistemazione abitativa fa sorgere leciti dubbi sulla effettività e la consistenza delle asserite esigenze di carattere familiare che

avrebbero dovuto essere soddisfatte dal lavoro dell'attuale appellato quale "collaboratore domestico".

7. In conclusione, l'appello va accolto, con annullamento della sentenza appellata. Si può aggiungere, tuttavia, che la presente decisione riguarda solo il procedimento di sanatoria ai sensi dell'art. 1-ter del d.l. n. 78/2009, e non pregiudica la possibilità che l'interessato consegua per altra via e per altri titoli il permesso di soggiorno, ove ne faccia richiesta.

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello dell'Amministrazione e in riforma della sentenza appellata rigetta il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore

Alessandro Botto, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

